

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

CONTABILITÀ

02

PRINCIPI CONTABILI - Principi contabili nazionali

FISCALE

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito

05

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito

06

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Determinazione del reddito complessivo - Riporto delle perdite

08

IMPOSTE SOSTITUTIVE - Affrancamento dei fondi e delle riserve in sospensione d'imposta

AGEVOLAZIONI

09

AGEVOLAZIONI FISCALI - Super deduzione nuove assunzioni

LAVORO

10

PREVIDENZA - Contributi IVS artigiani e commercianti

12

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

14

Leggi In evidenza

PRINCIPI CONTABILI

Principi contabili nazionali - Ricavi (OIC 34) - Oneri di smantellamento e ripristino (emendamenti ai documenti OIC 16 e 31) - Determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP - Disposizioni di coordinamento (DM 27.6.2025)

Con il DM 27.6.2025 sono state dettate, in attuazione dell'[art. 4](#) co. 7-quinquies del DLgs. 38/2005, le disposizioni di coordinamento tra le indicazioni del documento OIC 34 relativo ai ricavi (rilasciato il 19.4.2023) e gli emendamenti ai documenti OIC 16 e OIC 31 relativi agli oneri di smantellamento e/o ripristino (pubblicati il 18.3.2024) e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP.

Ambito di applicazione

Il decreto reca le disposizioni di coordinamento fiscale per i soggetti che adottano il [principio di derivazione rafforzata](#) ([art. 83](#) co. 1 del TUIR), che determina la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.

Regole generali di rilevanza fiscale

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, il decreto non contiene disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, in quanto gli stessi sono immanenti nel sistema.

In quest'ottica, ad esempio, assumono piena rilevanza fiscale le seguenti indicazioni del documento OIC [34](#):

- la procedura di identificazione delle unità elementari di contabilizzazione;
- le disposizioni sul raggruppamento di contratti;
- le modalità di determinazione del prezzo complessivo del contratto (attualizzazione dei flussi finanziari futuri) previste nel caso di contratti con termini di pagamento con scadenza oltre i 12 mesi;
- i criteri di imputazione temporale dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;
- i criteri di rilevazione dei ricavi da parte delle società che agiscono per conto di terzi.

Il decreto regola, invece, quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione.

In particolare, sono disciplinate le seguenti fattispecie disciplinate dal documento OIC 34:

- costi per l'ottenimento del contratto;
- penalità;
- vendite con diritto di reso.

Costi per l'ottenimento del contratto

Ai sensi dell'art. 2 del DM 27.6.2025, i costi per l'ottenimento del contratto di vendita, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali in base alle indicazioni del documento OIC [34](#) (§ A.13), sono deducibili ai sensi dell'[art. 108](#) co. 1 del TUIR.

Penalità

L'art. 3 del DM 27.6.2025 stabilisce che le variazioni del corrispettivo derivanti da penali legali e contrattuali, che secondo il documento OIC [34](#) (§ 15) sono contabilizzate in riduzione dei ricavi, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse.

A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'[art. 109](#) co. 4 del TUIR.

Vendite con diritto di reso

Ai sensi dell'art. 4 del DM 27.6.2025, l'importo rilevato (in riduzione dei ricavi) in caso di valutazione per massa (cioè complessiva su tutte le vendite di beni simili) del rischio di reso, in base alla corretta applicazione del documento OIC [34](#) (§ 28), corrispondente al costo dei beni restituiti dal cliente, è ammesso in deduzione all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri.

A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'[art. 109](#) co. 4 del TUIR.

IRAP

L'art. 5 del DM 27.6.2025 dispone che le disposizioni sulle penalità e sulle vendite con diritto di reso sopra analizzate si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP.

Oneri di smantellamento e/o ripristino

Ai sensi dell'art. 6 del DM 27.6.2025, i costi di smantellamento e rimozione dei cespiti e/o ripristino del sito, capitalizzati in applicazione del documento OIC [16](#) (§ 40A):

- si comprendono nel costo fiscale dei beni determinato ai sensi dell'[art. 110](#) del TUIR;

- si considerano ammortamenti deducibili secondo le disposizioni di cui agli [artt. 102](#) e [103](#) co. 2 del TUIR.

Tali disposizioni si applicano anche agli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino, capitalizzati in base al documento OIC [31](#) (§ 19A).

Ai fini IRAP, i costi di smantellamento e/o ripristino e i relativi aggiornamenti di stima si considerano inclusi tra le voci relative agli ammortamenti.

Gli aggiornamenti di stima del fondo per oneri di smantellamento e/o ripristino relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, imputati a Conto economico in base al documento OIC 31 (§ 19A), si considerano costi iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti, non deducibili ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 8.6.2011 ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta IRAP, e rilevano ai fini fiscali nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare.

Se gli aggiornamenti di stima relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione non sono stati imputati al Conto economico in una voce separata rispetto agli ammortamenti dei costi di smantellamento e/o ripristino capitalizzati, ai fini fiscali deve essere determinato, in ogni caso, il valore attuale dell'obbligazione relativa allo smantellamento e alla rimozione del cespite o al ripristino del sito. A tal fine, il costo relativo al trascorrere del tempo è determinato in misura pari al 5% dell'ammontare dei costi di smantellamento e/o ripristino e ripartito per quote costanti, in ciascun periodo d'imposta, nel corso del periodo di ammortamento.

Decorrenza

L'art. 7 co. 1 del DM 27.6.2025 stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, del documento OIC 34 e degli emendamenti ai documenti OIC 16 e 31, che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva.

Soggetti IAS/IFRS

Ai sensi degli artt. 6 co. 6 e 7 co. 2 del DM 27.6.2025, le disposizioni contenute nel decreto relative agli oneri di smantellamento e/o ripristino si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai [principi contabili internazionali](#) IAS/IFRS a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.

Per tali soggetti sono, comunque, fatti salvi, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e ai precedenti, gli effetti sulla determinazione della base imponibile IRES e IRAP derivanti dall'applicazione di norme fiscali sia coerenti che non coerenti con quanto previsto dal decreto.

DM 27.6.2025 Ministero dell'Economia e delle finanze

Relazione DM 27.6.2025 Ministero dell'Economia e delle finanze

Documento OIC n. 34/2023

Il Quotidiano del Commercialista del 3.7.2025 - "Imputazione dei ricavi in base all'avanzamento del servizio con rilevanza fiscale" - Latorraca

Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2025 - "Disciplina fiscale coordinata con l'OIC 34" - Bava – Devalle

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Pensione anticipata flessibile "Quota 103" - Incentivo per il trattenimento in servizio - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - Regime fiscale - Chiarimenti (ris. Agenzia Entrate 30.6.2025 n. 45)

Con la ris. 30.6.2025 n. 45, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l'ambito applicativo del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione riconosciute al lavoratore e derivanti dalla rinuncia a "Quota 103" e alla pensione anticipata, come previsto dall'[art. 51](#) co. 2 lett. i-bis) del TUIR.

Incentivo al posticipo del pensionamento

L'[art. 1](#) co. 286 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), come sostituito dall'[art. 1](#) co. 161 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), prevede un incentivo in favore dei lavoratori dipendenti che, seppur abbiano maturato entro il 31.12.2025 i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata flessibile di cui all'[art. 14.1](#) del DL 4/2019 (c.d. "Quota 103") o per la pensione anticipata ex [art. 24](#) co. 10 del DL 201/2011, decidono di non accedervi.

L'incentivo consiste nella possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a carico del lavoratore e relativi:

- all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO.

Se il lavoratore decide di rinunciare all'accredito contributivo, il datore di lavoro:

- non è obbligato al versamento dei contributi a carico del lavoratore (a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della facoltà da parte del lavoratore);
- deve corrispondere al lavoratore la quota di contribuzione non versata per effetto dell'esercizio di tale facoltà.

Regime fiscale

La normativa prevede che si applichi quanto previsto dall'[art. 51](#) co. 2 lett. i-bis) del TUIR. Quest'ultima disposizione prevede un regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso:

- l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- le forme sostitutive della medesima.

Stante il dettato letterale della norma, tale regime di non concorrenza al reddito:

- riguarderebbe solo i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO e alle sue forme sostitutive;
- non riguarderebbe i lavoratori iscritti alle forme "esclusive", con conseguente esclusione dal regime di non concorrenza dei lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, in quanto forma esclusiva dell'AGO.

Estensione del regime di non concorrenza

Muovendo dagli atti parlamentari, l'Agenzia rileva come la modifica normativa recata dal citato [art. 1](#) co. 161 della L. 207/2024 sia finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione e a prevedere l'esclusione da imposizione fiscale delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. Applicando alla lettera quanto previsto dall'[art. 51](#) co. 2 lett. i-bis) del TUIR, con conseguente impossibilità di applicare il regime di non concorrenza al reddito per le quote di contribuzione riconosciute al lavoratore iscritto alle forme "esclusive" dell'AGO, l'incentivo sarebbe in parte vanificato.

L'Agenzia ha pertanto ritenuto che la modifica normativa recata dal citato co. 161 abbia:

- prima di tutto, individuato l'ambito soggettivo di applicazione dell'incentivo (lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima);
- previsto poi l'applicazione del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente della somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore.

In sostanza, il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente vale per tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel co. 161, vale a dire:

- lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- lavoratori iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO.

Risoluzione Agenzia Entrate 30.6.2025 n. 45

Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2025 - "Incentivo al posticipo pensionistico non imponibile per le forme "esclusive" dell'AGO" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Agevolazioni" - Silvestro D.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - Determinazione del fringe benefit - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e del DL 19/2025 (c.d. DL "Bollette") convertito - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 3.7.2025 n. 10)

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 3.7.2025 n. [10](#), ha fornito le indicazioni per la determinazione del *fringe benefit* relativo ai veicoli concesse in uso promiscuo ai dipendenti alla luce della nuova disciplina introdotta dalla L. [207/2024](#) (legge di bilancio 2025) e della disciplina transitoria prevista poi dal DL [19/2025](#) (c.d. DL "Bollette").

Nuova disciplina dall'1.1.2025

L'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'[art. 1](#) co. 48 della L. 207/2024, dispone che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug in*.

La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano stati immatricolati dall'1.1.2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025;
- siano stati assegnati (vale a dire consegnati) ai lavoratori dipendenti dall'1.1.2025.

Al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella disciplina modificata, secondo l'Agenzia delle Entrate, conformemente a quanto chiarito con la ris. [46/2020](#), la concessione del veicolo in uso promiscuo non deve considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell'accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell'atto di assegnazione del *fringe benefit*, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l'assegnazione del bene a quest'ultimo.

Pertanto, il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del *benefit* costituisce il momento rilevante al fine di individuare i "contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025".

Disciplina transitoria

L'Agenzia delle Entrate analizza anche la disciplina transitoria prevista dall'[art. 1](#) co. 48-bis della L. 207/2024, introdotto dall'[art. 6](#) co. 2-bis del DL 19/2025 convertito (c.d. DL "Bollette").

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto che il co. 48-bis fa esclusivo riferimento alla "concessione in uso promiscuo" del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto, ai fini in esame rileva la data di consegna del veicolo al dipendente.

Considerato, altresì, che il medesimo co. 48-bis prevede che "resta ferma" la disciplina vigente sino al 31.12.2024, con riferimento sia ai "veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024", sia a quelli "ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025", il comma 48-bis va applicato, per quanto compatibile, in combinato disposto con quanto stabilito dall'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2024.

Si applica quindi il regime di tassazione previgente ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente, dall'1.7.2020 al 31.12.2024, fino alla naturale scadenza dei predetti contratti.

La seconda parte del citato co. 48-bis prevede inoltre l'applicazione del regime previgente nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro (rilevando la data dell'ordine di acquisto o noleggio del veicolo) entro il 31.12.2024 e sia stato consegnato al dipendente dall'1.1.2025 al 30.6.2025.

L'Agenzia rileva che, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra l'1.7.2020 e il 30.6.2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Si applica quindi il regime previgente, ad esempio:

- nel caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10.7.2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20.12.2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025;
- nel caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10.7.2024, concesso in uso con un contratto stipulato il

5.2.2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025.

Laddove il veicolo, ordinato entro il 31.12.2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dall'1.1.2025 al 30.6.2025, rientri nella tipologia dei veicoli che godono delle percentuali di agevolazione più elevate per effetto delle nuove disposizioni, l'Agenzia ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dal co. 48, considerando che i requisiti previsti per la nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

criterio del valore normale

Il criterio di tassazione del *fringe benefit* basato sul "valore normale" al netto dell'utilizzo aziendale (cfr. ris. n. [46/2020](#)), trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31.12.2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

Proroga del contratto di concessione in uso promiscuo

In merito all'ipotesi di proroga del contratto di concessione in uso promiscuo, l'Agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell'originario contratto, fino alla naturale scadenza, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

Riassegnazione del veicolo

In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, la disciplina fiscale applicabile va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.

art. 1 co. 48 bis L. 30.12.2024 n. 207

art. 1 co. 48 L. 30.12.2024 n. 207

art. 51 co. 4 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 6 co. 2 bis DL 28.2.2025 n. 19

Circolare Agenzia Entrate 3.7.2025 n. 10

Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2025 - "Per l'auto ordinata nel 2024 e concessa entro giugno 2025 norme fringe benefit previgenti" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 4.7.2025, p. 29 - "Auto, fisco più favorevole per gli ordini entro il 2024" - Valsiglio C. Italia

Oggi del 4.7.2025, p. 29 - "Fringe auto, si calcola dal 1/1/25" - Poggiani F.G.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autoveicoli - Auto in uso promiscuo ai dipendenti" - Alberti P.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Determinazione del reddito complessivo - Riporto delle perdite - Perdite infragruppo - Disposizioni attuative (DM 27.6.2025)

Il DM [27.6.2025](#), in attesa di pubblicazione sulla *G.U.*, contiene le disposizioni attuative dell'[art. 177-ter](#) del TUIR sulla libera compensabilità delle perdite infragruppo.

Tale norma assicura che le limitazioni al riporto delle perdite di cui all'[art. 84](#) co. 3 del TUIR legate alla "vitalità" della società (individuata in base ai parametri dei ricavi e delle spese di lavoro dipendente) e al relativo patrimonio netto non si applicano se le operazioni "monitorate" avvengono all'interno dello stesso gruppo.

Le operazioni "monitorate" sono rappresentate:

- dal trasferimento delle partecipazioni di controllo con modifica dell'attività svolta;
- dalle operazioni straordinarie neutrali (fusione, scissione e conferimento d'azienda).

Individuazione delle perdite "infragruppo" e "omologate"

In base all'art. 3 del DM rappresentano perdite "infragruppo", riportabili senza limitazioni, le perdite conseguite in un periodo d'imposta nel quale le società partecipanti all'operazione erano già appartenenti allo stesso gruppo.

L'appartenenza al gruppo va verificata all'inizio di tale periodo d'imposta; se l'ingresso del gruppo avviene in qualsiasi giorno del periodo d'imposta successivo al primo giorno, hanno lo *status* di perdite infragruppo liberamente compensabili le sole perdite prodotte dal periodo successivo.

In base all'art. 4 del DM rappresentano perdite "omologate", ugualmente riportabili senza limitazioni, le perdite che, pur essendo prodotte in periodi precedenti a quello di ingresso nel gruppo della società, sono

state assoggettate al *test* di vitalità e al limite del patrimonio netto in una operazione che ha coinvolto tale società (ad esempio, una fusione).

Non rappresentano perdite omologate le perdite prodotte prima del 2024: esse lo diventano, però, in occasione della prima operazione in cui sono soggette al *test* di vitalità e al limite del patrimonio netto.

Anzianità delle perdite

Ai fini della disciplina in esame, le perdite si considerano conseguite nel periodo d'imposta in cui sono sottoposte al *test* di vitalità e al limite del patrimonio netto.

Conseguentemente, tali limitazioni al riporto sono automaticamente disapplicate se le società appartengono allo stesso gruppo al momento di effettuazione dell'operazione e hanno fatto parte del gruppo, alternativamente:

- sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui le perdite sono state prodotte;
- sin dal momento in cui le perdite sono state omologate con i *test* di vitalità e con il limite del patrimonio netto.

Anzianità di gruppo

Ai fini della disciplina in esame, per ciascuna delle operazioni "monitorate" è individuata l'anzianità della partecipazione al gruppo (art. 5 del DM).

Per le fusioni, ad esempio, si prevede che:

- in caso di fusione di società appartenenti allo stesso gruppo, alla società incorporante o risultante dalla fusione è attribuita quale anzianità di gruppo la minore tra quelle delle società partecipanti;
- in caso di fusione tra società che non appartengono allo stesso gruppo, l'anzianità di gruppo decorra dalla data di efficacia della fusione.

Criteri di priorità nell'utilizzo delle perdite

Se sono presenti in capo alla stessa società congiuntamente perdite "infragruppo", perdite "omologate" e perdite diverse da quelle appartenenti a tali due categorie, e l'ammontare complessivo delle perdite è superiore al patrimonio netto, l'eccedenza (non riportabile) si considera formata dalle perdite appartenenti a tale terza categoria, caratterizzata dal riporto limitato (art. 6).

Rapporti con la disciplina del consolidato

Le norme attuative contengono, all'art. 7, apposite disposizioni di coordinamento con la disciplina del consolidato, stabilendosi ad esempio che, all'atto dell'interruzione della tassazione di gruppo, le perdite riattribuite alle varie società tornino ad assumere lo *status* di perdite non omologate.

art. 177 ter DPR 22.12.1986 n. 917

DM 27.6.2025 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2025 - "**Operative le norme sulla libera compensabilità delle perdite infragruppo**" - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 28.6.2025, p. 26 - "**Nel gruppo l'anzianità di appartenenza guida il riporto delle perdite**" - Germani A.

Italia Oggi del 28.6.2025, p. 25 - "**Definito l'utilizzo delle perdite**" - Liburdi D. - Sironi M. Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "**Perdite fiscali - Soggetti IRES**" - Bernardi S. - Corso L.

IMPOSTE SOSTITUTIVE

[Affrancamento dei fondi e delle riserve in sospensione d'imposta - Affrancamento ex art. 14 del DLgs. 192/2024 - Disposizioni attuative \(DM 27.6.2025\)](#)

Il DM [27.6.2025](#), in attesa di pubblicazione sulla *G.U.*, reca le disposizioni attuative della disciplina dell'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta di cui all'[art. 14](#) del DLgs. 13.12.2024 n. 192.

Individuazione delle riserve affrancabili

A norma dell'art. 2 co. 2 del DM [27.6.2025](#), rientrano nell'agevolazione:

- i saldi attivi di rivalutazione, in sospensione d'imposta, iscritti per effetto della rivalutazione dei beni dell'impresa, con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori, operata ai sensi di specifiche disposizioni normative (lett. a);

- i fondi o le altre riserve in sospensione d'imposta, ad eccezione di quelle generate in applicazione delle deduzioni extracontabili di cui al "vecchio" [art. 109](#) co. 4 lett. b) del TUIR (lett. b).

In entrambi i casi, l'affrancamento è possibile non solo se tali riserve sono iscritte autonomamente in bilancio, ma anche se i valori in sospensione d'imposta sono stati imputati al capitale sociale.

Quantificazione delle riserve affrancabili

A norma dell'art. 3 co. 1 del DM [27.6.2025](#), sono oggetto di affrancamento le riserve e i fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024.

L'art. 3 co. 2 del DM esclude dall'affrancamento le riserve in sospensione la cui distribuzione ai soci è stata adottata con delibera avente data anteriore a quella di inizio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024.

Affrancamento parziale

A norma dell'art. 2 co. 3 del DM [27.6.2025](#), l'affrancamento può avere ad oggetto:

- singolarmente, alcuni dei saldi attivi e delle altre riserve in sospensione d'imposta esistenti in bilancio;
- ovvero, un importo parziale di uno o più di tali riserve e fondi.

Base imponibile dell'imposta sostitutiva

La [Relazione](#) illustrativa al DM [27.6.2025](#) ha chiarito che la base imponibile dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento è rappresentata dall'ammontare della riserva così come evidenziata in bilancio (al netto, quindi, dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione, se si tratta di saldi attivi).

Effetti dell'affrancamento per la società

L'affrancamento determina il venir meno dello stato di sospensione d'imposta che grava sulla riserva.

Per i saldi attivi di rivalutazione, l'art. 3 co. 3 del DM [27.6.2025](#) prevede che, in caso di distribuzione:

- le somme affrancate non concorrono alla formazione del reddito dell'impresa, società o ente (conseguenza analoga a quella che si produce all'atto della distribuzione delle altre riserve in sospensione oggetto di affrancamento);
- non spetta il credito d'imposta eventualmente previsto dalle singole disposizioni istitutive delle riserve (situazione peculiare per i saldi attivi di rivalutazione).

Effetti dell'affrancamento per i soci

Per i soci di società di capitali, non viene meno la necessità di assoggettare a imposta le distribuzioni delle riserve affrancate. Diversamente, per i soci di società di persone gli importi oggetto di affrancamento sono portati a incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, pur se l'onere dell'imposta sostitutiva del 10% grava sulla società; la successiva distribuzione ha solo un effetto decrementativo del costo della partecipazione, di modo che, di fatto, la distribuzione non genera più tassazione in capo ai soci.

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'[art. 14](#) del DLgs. 192/2024 prevede il versamento dell'imposta sostitutiva obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, la prima delle quali in scadenza con il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi.

Tale indicazione è ripresa dall'art. 4 co. 2 del DM [27.6.2025](#), il quale prevede espressamente che sulle rate successive alla prima non sono dovuti interessi.

Il versamento dell'imposta del 10% è effettuato utilizzando il codice tributo "1867", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 4.6.2025 n. [35](#).

La [Relazione](#) illustrativa al DM [27.6.2025](#) chiarisce, altresì, che è possibile versare le somme:

- nei 30 giorni successivi alla scadenza con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- ove il pagamento sia effettuato oltre le scadenze di legge, avvalendosi del ravvedimento ai sensi dell'[art. 13](#) del DLgs. 472/97.

Compilazione del prospetto del quadro RQ della dichiarazione

L'art. 4 co. 1 del DM [27.6.2025](#) stabilisce che l'opzione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 delle riserve oggetto di affrancamento e della relativa imposta sostitutiva.

Si tratta del prospetto denominato "Affrancamento straordinario delle riserve" contenuto nella sezione VII-B del quadro RQ dei modelli REDDITI 2025 SC e REDDITI 2025 SP.

art. 14 DLgs. 13.12.2024 n. 192

DM 27.6.2025 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2025 - "Affrancamento delle riserve con vantaggi consistenti per i soggetti IRPEF" - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 28.6.2025, p. 26 - "Stop su distribuzioni deliberate entro il 2024" - Gavelli G. Italia

Oggi del 28.6.2025, p. 24 - "L'affrancamento è in chiaro" - Poggiani F.G.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Super deduzione nuove assunzioni - Calcolo dell'agevolazione per i gruppi - Nuove indicazioni (DM 27.6.2025)

Con il [DM 27.6.2025](#), pubblicato dal MEF sul sito del Dipartimento delle finanze, è stato meglio definito il calcolo della super deduzione per nuove assunzioni ex [art. 4](#) del DLgs. 216/2023 con riferimento ai gruppi interni.

Regole generali per il "gruppo interno"

La [Relazione illustrativa](#) al DM 27.6.2025 rileva che, per quel che concerne le società appartenenti a un "gruppo interno", il DM 25.6.2024 ha delineato due diverse fasi.

Preliminarmente, le società del gruppo interno per poter fruire dell'agevolazione devono soddisfare le condizioni previste dalle norme in esame in relazione ai soggetti *stand alone* (incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato e incremento occupazionale complessivo) anche a livello di gruppo, inteso come unico "soggetto economico".

La seconda fase della determinazione della maggiorazione, invece, riguarda le modalità con cui la dinamica occupazionale delle società del "gruppo interno", e, in particolare, eventuali riduzioni nette degli occupati, influenzano la determinazione del beneficio delle altre società appartenenti allo stesso gruppo. A tal riguardo, con le norme attuative è stata definita un'apposita regola.

Modalità di determinazione della maggiorazione

Secondo l'[art. 5](#) co. 8 del DM 25.6.2024, come sostituito dal citato DM 27.6.2025, ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione, ove spettante, riducendo il costo da assumere ai fini della maggiorazione di un ammontare pari al prodotto tra:

- il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale;
- il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.

La previgente versione del citato co. 8 faceva invece riferimento, nell'ultima parte, all'*"incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo"*.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al DM 27.6.2025, il nuovo comma 8 precisa che il beneficio che può essere fruito da ciascun soggetto appartenente al "gruppo interno" è determinato applicando al costo "agevolabile" - calcolato, in prima battuta, secondo le regole previste per i soggetti *stand alone* (ossia pari al *"minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale"*) - un "fattore di correzione" costituito dal *"rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno"*.

In sostanza, le società del gruppo interno, nel determinare il "fattore di correzione" di ciascuno dei periodi d'imposta per i quali è vigente la misura agevolativa, vanno distinte, per ciascuno di tali periodi d'imposta, tra coloro che hanno decrementato la "forza lavoro" complessiva da quelle che l'hanno incrementata. Le prime contribuiscono ad accrescere il numeratore del rapporto attraverso i relativi decrementi occupazionali complessivi e non hanno diritto alla maggiorazione; le seconde contribuiscono ad alimentare il denominatore attraverso i relativi incrementi occupazionali complessivi.

Secondo la Relazione illustrativa al DM 27.6.2025, la nuova formulazione consente di superare alcune incertezze interpretative che avrebbero potuto comportare applicazioni della disciplina non coerenti con la *ratio* della disposizione agevolativa, con l'obiettivo di dare rilevanza al gruppo come unico "soggetto

economico”, al fine di determinare il beneficio tendenzialmente in misura pari a quello che si sarebbe determinato se il “soggetto economico” fosse coinciso con un unico soggetto giuridico.

Decorrenza delle modifiche

Secondo la Relazione illustrativa al DM 27.6.2025, la modifica è applicabile sin dal primo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa e, quindi, con effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti “solari”) e sulle relative dichiarazioni dei redditi, vale a dire i modelli REDDITI 2025 (da presentare ordinariamente entro il 31.10.2025 per i soggetti “solari”).

Esclusione delle società controllate dal perimetro del gruppo

Si rileva che la modifica in commento si aggiunge a quanto previsto dall'[art. 3](#) del DL 84/2025, che, intervenendo sull'art. 4 co. 2 del DLgs. 213/2023, ha in sostanza escluso dal perimetro del gruppo le società collegate ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale.

art. 4 DLgs. 30.12.2023 n. 216

art. 5 co. 8 DM 25.6.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

DM 27.6.2025 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2025 - "Super deduzione nuove assunzioni con chiarimenti per i gruppi interni" - Manguso

Il Sole - 24 Ore del 28.6.2025, p. 27 - "Maxideduzione neoassunti: riduzioni nette per il gruppo" - Reich E. - Vernassa F.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Super deduzione per nuove assunzioni" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Contributi IVS artigiani e commercianti - Modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2025 (circ. INPS 27.6.2025 n. 105)

La circ. INPS 27.6.2025 n. [105](#) riepiloga le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2025. Il quadro è preposto alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:

- artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (sezione I del quadro RR);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione o di versamento alla Cassa professionale esistente (sezione II del quadro RR);
- lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione Separata (sezione III del quadro RR).

Nel quadro RR del modello REDDITI PF 2025 è stata inserita una sezione riepilogativa nella quale riportare i totali delle sezioni II e III, i contributi a debito, i contributi a credito e i contributi portati in compensazione con il modello F24 e quelli da richiedere a rimborso.

Base imponibile contributiva per le Gestioni artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti concorrono alla formazione della base imponibile contributiva il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2024, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno ([art. 3-bis](#) co. 1 del DL 384/92).

Per la determinazione della base imponibile occorre, quindi, far riferimento nel modello REDDITI PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH e LM. Fermi i chiarimenti della circ. INPS [84/2021](#), i soci lavoratori di srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti considerano anche la parte del reddito d'impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Base imponibile per la Gestione separata - Iscritti diversi dai lavoratori sportivi

Per gli iscritti alla Gestione separata INPS (diversi dai lavoratori sportivi), la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini IRPEF nei quadri RE, RH, LM e RL,

per le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

Base imponibile per la Gestione separata - Prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che svolgono prestazioni di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo come definite ai sensi degli [art. 25](#) e ss. del DLgs. 36/2021, la base imponibile contributiva è rappresentata dai compensi (e non dal reddito) percepiti nel 2024, per la parte di essi che eccede la quota esente di 5.000,00 euro ([art. 35](#) co. 8-bis del DLgs. 36/2021).

Fino al 31.12.2027, inoltre, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo ([art. 35](#) co. 8-ter del DLgs. 36/2021). Tale riduzione opera con riguardo alla base imponibile IVS, mentre la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche dev'essere calcolata sulla totalità dei compensi, al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui.

In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di lavoro sportivo e di prestazioni di diversa natura, è necessario determinare due differenti basi imponibili; il reddito da attività diverse dal lavoro sportivo deve essere indicato nella sezione II e i compensi come lavoratore sportivo devono essere indicati nella sezione III, prendendo come riferimento gli importi indicati nei righi:

- RE2, campo 2;
- LM2 (se barrata la casella "autonomo");
- LM22 (o seguenti se il codice ATECO è dichiarato su altro rigo), campo 3 (se barrata la casella "autonomo").

Concordato preventivo biennale

La determinazione della base imponibile contributiva nell'ambito del quadro RR del modello REDDITI PF 2025 è influenzata dall'adesione al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 ([artt. 6](#) ss. del DLgs. 12.2.2024 n. 13).

Come regola generale, l'accettazione della proposta comporta la determinazione delle imposte così come i contributi previdenziali, sulla base degli importi concordati. Gli eventuali redditi effettivi, maggiori o minori dell'ammontare concordato con l'Agenzia delle Entrate, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte e dei contributi previdenziali obbligatori; tuttavia, nel caso in cui il reddito effettivo risulti superiore a quello concordato, è in facoltà del contribuente determinare e versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo ([artt. 19](#) co. 1 e 30 co. 1 del DLgs. 13/2024).

La circolare dettaglia anche i rigi dei quadri RF, RG, RH, LM e CP da considerare per la determinazione della base imponibile contributiva.

Ad esempio, in caso di adesione al CPB del professionista iscritto alla Gestione separata, occorre considerare:

- il rigo RE21, colonna 5 (al netto delle perdite riportate nel rigo RE24) e l'eventuale quota di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva (rigo CP2, colonna 3), se si determinano i contributi sulla base del reddito concordato;
- oppure il rigo CP10, colonna 3 (in luogo degli importi dei rigi da RE23 a RE25), se si determinano i contributi sulla base del reddito effettivo.

Termini di versamento

Relativamente ai versamenti dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e sul reddito di lavoro autonomo per i professionisti iscritti alla Gestione separata, operano i medesimi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi ([art. 3-bis](#) co. 3-bis del DL 384/92 e [art. 18](#) co. 4 del DLgs. 241/97).

In base all'[art. 17](#) del DPR 7.12.2001 n. 435, i termini di versamento sono stabiliti:

- per il saldo 2024 e la prima rata di acconto 2025, al 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con la maggiorazione dello 0,4%;
- per la seconda rata di acconto 2025, all'1.12.2025, in quanto il 30 novembre cade di domenica.

Resta ferma la possibilità di usufruire della proroga dei versamenti dal 30.6.2025 al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, disposta dall'[art. 13](#) del DL 17.6.2025 n. 84 in favore dei soggetti ISA e contribuenti "minimi" (mess. INPS 27.7.2021 n. [2731](#) e FAQ Agenzia delle Entrate 26.7.2024).

art. 10 DLgs. 9.7.1997 n. 241

Circolare INPS 27.6.2025 n. 105

Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2025 - "Focus sul concordato preventivo biennale per compilare il quadro RR" - Rivetti

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Interruzione o sospensione dell'attività lavorativa per temperature elevate - Prestazioni di integrazione salariale - Indicazioni (messaggio INPS 3.7.2025 n. 2130)

Con il messaggio 3.7.2025 n. [2130](#), l'INPS ha fornito indicazioni operative in merito alle modalità di richiesta delle prestazioni di integrazione salariale nei casi in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative si rendano necessarie per la sussistenza di condizioni meteo caratterizzate da elevate temperature.

Ambito soggettivo

Destinatari delle istruzioni fornite dall'Istituto previdenziale sono i datori di lavoro che possono richiedere:

- il trattamento di Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
- l'assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'[art. 29](#) del DLgs. 148/2015 o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli [artt. 26 e 40](#) del DLgs. [148/2015](#).

Inoltre, le istruzioni in questione si applicano, per quanto compatibili, anche nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina della Cassa integrazione per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'[art. 8](#) della L. 8.8.72 n. 457.

Causali di intervento

Con il messaggio in commento, l'INPS indica innanzitutto le causali di intervento che il datore di lavoro può invocare per richiedere i trattamenti di integrazione salariale in condizioni meteo caratterizzate da alte temperature.

Innanzitutto, si ricorda che qualora la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con un'ordinanza di pubblica autorità, è possibile richiedere l'integrazione salariale utilizzando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori".

In tale caso, precisa l'Istituto previdenziale, i datori di lavoro devono soltanto indicare nella relazione tecnica gli estremi dell'ordinanza, senza la necessità di doverla allegare.

In ogni caso, in presenza di un caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

In questo caso, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta se le temperature in questione risultano superiori a 35°.

Criteri di valutazione

Con particolare riferimento alla causale "evento meteo" per "temperature elevate", l'INPS chiarisce che anche il verificarsi di temperature non superiori a 35° può determinare l'accoglimento della domanda di accesso alle integrazioni salariali qualora si prenda in considerazione la temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non protette dal sole o se le stesse comportano l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.

Inoltre, anche l'impiego di strumenti di protezione, quali ad esempio tute e caschi, può far sì che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo.

In tal caso, il datore di lavoro che richiede il trattamento di integrazione salariale deve:

- indicare l'evento meteorologico che si è verificato (nel caso in esame il caldo eccessivo);
- descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonché le modalità di svolgimento delle attività stesse.

Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, in quanto gli stessi sono acquisiti d'ufficio dall'INPS.

Nel messaggio [2130/2025](#) si precisa poi che anche l'elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura "percepita" superiore a quella reale.

Pertanto, nel valutare le istanze l'INPS terrà conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste.

Si precisa infine che le indicazioni fornite dall'INPS valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso,

nei casi in cui:

- non si possa beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro;
- l'utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse

Semplificazioni procedurali

Si ricorda che, per quanto riguarda la CIGO e l'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" sia la causale "evento meteo" per "temperature elevate" integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Pertanto, si precisa nel messaggio in commento, per le domande presentate con le predette causali:

- non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall'[art. 5](#) del DLgs. 148/2015 e, per l'assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall'[art. 29](#) co. 8 del DLgs. 148/2015 e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall'[art. 33](#) co. 2 del DLgs. 148/2015;
- il termine di presentazione della domanda è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
- l'informativa sindacale di cui all'[art. 14](#) del DLgs. 148/2015 non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le aziende di cui all'[art. 10](#) co. 1 lett. m), n) e o) del DLgs. [148/2015](#) (ossia le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei) la predetta informativa sindacale è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

art. 21 DLgs. 14.9.2015 n. 148

art. 26 DLgs. 14.9.2015 n. 148

art. 29 DLgs. 14.9.2015 n. 148

Messaggio INPS 3.7.2025 n. 2130

Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2025 - "Temperatura percepita tra gli eventi per richiedere la cassa integrazione" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 4.7.2025, p. 32 - "Cig anche su segnalazione del responsabile sicurezza" - Cannioto A. - Maccarone G.

Italia Oggi del 4.7.2025, p. 32 - "La Cigo concede il bis per l'afa" - Cirioli D. Guide

Eutekne - Previdenza - "Assegno di integrazione salariale" - Bonini P.

Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO)" - Bonini P.

Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione speciale operai agricoli (CISOA)" - Silvestro D.

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 1.7.2025 N. 277593

FISCALE**ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - MODELLO 730 - 730/2025 - Controlli preventivi sui modelli 730/2025 con rimborsi - Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza**

L'art. 5 co. 3-bis del DLgs. 21.11.2014 n. 175 stabilisce che l'Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che:

- presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.

In attuazione di tale disposizione, con il presente provvedimento sono stati approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2025 che determinano un rimborso in capo al contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha, in sostanza, confermato i criteri che erano stati approvati in relazione ai:

- modelli 730/2017 (cfr. provv. 9.6.2017 n. 108815);
- modelli 730/2018 (cfr. provv. 25.6.2018 n. 127084);
- modelli 730/2019 (cfr. provv. 19.6.2019 n. 207079);
- modelli 730/2020 (cfr. provv. 5.6.2020 n. 225347);
- modelli 730/2021 (cfr. provv. 24.5.2021 n. 125708);
- modelli 730/2022 (cfr. provv. 30.5.2022 n. 184653);
- modelli 730/2023 (cfr. provv. 9.6.2023 n. 203543);
- modelli 730/2024 (cfr. provv. 17.6.2024 n. 267777).

Criteri per determinare gli elementi di incoerenza

Per identificare i suddetti elementi di incoerenza, viene stabilito che occorre individuare:

- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2025 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Svolgimento dell'attività di controllo

La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.

Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Erogazione del rimborso al contribuente

Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Modelli 730 presentati mediante CAF e professionisti

Per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:

- tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
- a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Effetti ai fini dei conguagli

Se il modello 730/2025 è stato incluso nei controlli preventivi:

- l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
- il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo

all'IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro l'1.12.2025 (in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).

Modelli 730/2025 con l'INPS quale sostituto d'imposta

A partire dai modelli 730/2020, per effetto delle modifiche apportate dal provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2019 n. 890659 al precedente provv. 12.3.2019 n. 58168, è stata disposta l'estensione all'INPS delle ordinarie procedure di ricezione dei modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, come avviene nei confronti degli altri sostituti d'imposta, anche quando il modello 730 sia stato presentato ad un CAF o professionista abilitato; in precedenza, infatti, in tali casi l'INPS riceveva i modelli 730-4 mediante l'utilizzo dei propri canali telematici.

A fini dei controlli preventivi, pertanto, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli 730/2025 presentati ad un CAF o professionista con l'INPS quale sostituto d'imposta.